
SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 giugno 2018, n. 686

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 giugno 2018, collegato alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) che, al fine di consentire il superamento del precariato, dispone l'attivazione, per il triennio 2018-2020, delle procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Considerato che la procedura di reclutamento speciale avverrà nelle more dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

Tenuto conto che, nel corso dell'istruttoria presso la competente commissione consiliare è emersa una criticità legata ai soggetti risultati idonei a concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato indetti dall'amministrazione regionale negli anni passati;

Ritenuto pertanto opportuno considerare, nell'ambito delle future scelte assunzionali della Regione, le valutazioni espresse dai soggetti risultati idonei a concorsi a tempo indeterminato ed emerse nel corso della fase istruttoria della l.r. 32/2018;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a considerare, nell'ambito delle future esigenze as-

sunzionali, le valutazioni espresse dai soggetti risultati idonei a concorsi a tempo indeterminato che sono emerse durante la fase istruttoria della l.r. 32/2018 nella competente commissione consiliare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Segretario
Antonio Mazzeo

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 2 luglio 2018, n. 1

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006.

IL PRESIDENTE

Vista la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 - Chiarimenti interpretativi", del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza) non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Visto l’articolo 25 della legge regionale di cui alla precedente alinea in cui si prescrive che ove l’obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza;

Visto altresì che lo stesso articolo 25 di cui alla precedente alinea dispone che in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito;

Visto l’atto di indirizzo della Regione Toscana di

cui alla Delibera CRT n. 33/2016, che stabilisce le linee guida per la redazione degli accordi interambito al fine della gestione dei flussi fino al 2021;

Visto la convenzione tra le Autorità Ato Toscana Costa, Ato Toscana Centro e Ato Toscana Sud stipulata in data 18 dicembre 2017 che regola i flussi di rifiuti fino al 2021;

Visto il decreto di diffida del Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti n. 8494 del 30/05/2018 avente ad oggetto “Diffida ad Alia Servizi Ambientali SpA per impianto di San Donnino_rifiuti” i quali la Società Alia è stata diffidata al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e all’esecuzione degli interventi a tal fine necessari;

Considerato che il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti ha provveduto a comunicare l’avvio di altri procedimenti di diffida per l’esecuzione degli interventi necessari a dare ottemperanza alle prescrizioni autorizzative relativamente ad altri impianti a servizio di ATO Toscana Centro;

Visto il cronoprogramma trasmesso da Alia S.p.A. contenente, su indicazione del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, gli interventi necessari e urgenti per ottemperare alle prescrizioni contenute nella sopra citata diffida;

Considerato altresì che Alia deve porre in essere anche ulteriori interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate sugli altri impianti a servizio di ATO Toscana Centro;

Considerato che il tempo occorrente alla realizzazione di tutti i suddetti interventi di adeguamento, nel rispetto del cronoprogramma, non consente di utilizzare gli impianti interessati al pieno delle loro capacità di trattamento, determinando una situazione di forte criticità nell’erogazione del servizio pubblico;

Considerato che l’imprevedibilità e l’eccezionalità della situazione che si è determinata e la necessità di garantire la continuità nell’erogazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, senza pericolo per l’ambiente e la salute umana, impongono l’adozione di interventi straordinari finalizzati, da una parte, ad assicurare un adeguato funzionamento degli impianti oggetto di diffida, nelle more dell’attuazione dei cronoprogrammi di cui sopra e, dall’altra, ad individuare ulteriori siti di destinazione per i flussi di rifiuti che la diminuita capacità di trattamento dei predetti impianti non consente di gestire;

Ritenuto, quindi, di dover ricorrere, nel rispetto della

normativa europea e delle disposizioni nazionali di derivazione comunitaria nonché delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle speciali forme di gestione dei rifiuti individuate nell'allegato B all'interno degli impianti di ATO Toscana Centro indicati nel medesimo allegato, al fine di ottimizzarne le prestazioni nelle more dell'attuazione degli interventi necessari a dare ottemperanza alle diffide;

Dato atto che le suddette speciali forme di gestione individuate nell'allegato B non costituiscono modifica sostanziale delle autorizzazioni in essere, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale;

Considerato inoltre che, per gli impianti indicati nel sopra citato allegato B, il gestore ha proposto di attuare ulteriori speciali forme di gestione, le quali tuttavia richiedono maggiori approfondimenti in merito alla assoggettabilità delle stesse alle procedure di valutazione di impatto ambientale e che, pertanto, dette ulteriori forme di gestione verranno eventualmente trattate nell'ambito di un successivo provvedimento;

Ritenuto altresì e sempre nelle more dell'attuazione degli interventi prescritti con le diffide, di stabilire che i flussi prodotti da ATO Toscana Centro che risultano in eccedenza rispetto alla contingente diminuita capacità di trattamento di tale Ambito, siano conferiti agli impianti fuori Ambito individuati nell'Allegato A nel rispetto delle quantità e tipologie ivi definite, ferme restando le destinazioni dei flussi interambito già previste nella convenzione del 18 dicembre 2017, sottoscritta ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, la quale rimane valida, efficace e vincolante per quanto già pattuito;

Considerato che tutte le suddette iniziative risultano altresì necessarie a garantire l'autosufficienza a livello regionale, contemperando tale obiettivo con la razionalizzazione del sistema impiantistico in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sotto elencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e di rifiuti derivanti dal loro trattamento prodotti;

- agli atti autorizzativi attualmente vigenti, richiamati nell'allegato B riferiti alle forme di smaltimento dei rifiuti e nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del D. Lgs. 152/2006;

- all'articolo 25 della l.r. 25/1998 che richiede le convenzioni tra ATO nel caso di flussi interambito;

Ritenuto che le disposizioni sulla movimentazione dei flussi di cui all'allegato A e le disposizioni operative sugli impianti di cui all'allegato B, la variazione delle caratteristiche e del funzionamento degli impianti, non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;

Acquisiti In atti i pareri rispettivamente di ARPAT e delle Aziende UU.SS.LL datati 2 luglio 2018, motivati in ragione dei rischi di carattere igienico-sanitario ed ambientale conseguenti all'impossibilità di smaltire i rifiuti urbani;

DISPONE

1) Che la gestione interambito dei flussi prodotti da ATO Toscana Centro che risultano in eccedenza rispetto alla contingente diminuita capacità di trattamento di tale Ambito avvenga con le modalità, tempi, condizioni e prescrizioni definite nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, nel rispetto delle quantità giornaliere massime accettabili per la durata massima di 6 mesi reiterabili ai sensi della normativa vigente, ferme restando le destinazioni dei flussi interambito già previste nella convenzione del 18 dicembre 2017, sottoscritta ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, la quale rimane valida, efficace e vincolante per quanto già pattuito;

2) Che il monitoraggio dei flussi di cui all'allegato A avvenga mensilmente nelle modalità definite nello stesso allegato;

3) Che negli impianti di ATO Centro indicati nell'allegato B siano attuate le modalità di gestione dei rifiuti nel rispetto dei tempi, delle condizioni e delle prescrizioni ivi stabilite, per la durata massima di 6 mesi reiterabili ai sensi della normativa vigente.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dal d.lgs. 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Movimentazione dei flussi di rifiuti oggetto dell'ordinanza contingibile ed urgente

Premessa

Il presente allegato definisce la movimentazione dei flussi di rifiuti urbani residui (RUR) e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in ATO Toscana Centro che, al contempo, non trovano collocazione negli impianti presenti nel territorio dell'ATO e nell'ambito dei limiti quantitativi previsti nella convenzione interambito sottoscritta dalle AATO ai sensi dell'art 25 della l.r. 25/1998 in data 18/12/2017.

I suddetti flussi aggiuntivi sono stati definiti tenendo conto dei fabbisogni di trattamento complessivi comunicati per il secondo semestre 2018 da AATO Toscana Centro e delle disponibilità complessive di trattamento comunicate da AATO Toscana Sud e AATO Toscana Costa per il secondo semestre 2018. Tali flussi sono eccedenti ai quantitativi massimi di trattamento/smaltimento previsti dalla programmazione che attua la convenzione interambito.

Il fabbisogno di trattamento comunicato da AATO Toscana Centro per il 2° semestre 2018, comprensivo di una soglia di sicurezza, eccedente quanto gestibile nell'ambito della convenzione risulta pari a 10.500 t/semestre così suddivise:

- 2.763 t/semestre di Rifiuto Urbano Residuo (RUR)
- 7.737 t/semestre di Sottovaglio derivante dal trattamento meccanico del RUR da avviare a stabilizzazione

Tabella 1 - Fabbisogno di trattamento mensile di ATO Toscana Centro eccedente quanto gestibile nell'ambito della convenzione - 2° semestre 2018

Tipologia rifiuto	Tipologia impianto di destinazione	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
		[t]						
Rifiuto Urbano Residuo (RUR)	TMB	461	461	461	461	461	461	2.763
Sottovaglio da stabilizzare	TMB	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	7.737
TOTALE		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	10.500

Dalla comunicazione ricevuta da AATO Toscana Sud, emerge che le attuali capacità impiantistiche disponibili per il trattamento/smaltimento dei flussi provenienti da ATO Toscana Centro per il 2° semestre 2018 non eccedono i quantitativi di trattamento/smaltimento previsti dalla programmazione della convenzione interambito.

I quantitativi aggiuntivi, oggetto dell'ordinanza e dettagliati in Tabella 1, saranno quindi conferiti in impianti di ATO Toscana Costa come dettagliato in Tabella 2.

Tabella 2 – Quantitativi oggetto dell’ordinanza (eccedenti quanto gestibile nell’ambito della convenzione) destinati in impianti di ATO Toscana Costa- 2° semestre 2018

Impianto	Tipologia impianto	Tipologia rifiuto	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
			[t]						
CERMEC	TMB	Rifiuto Urbano Residuo (RUR)		461*	230	230	230	230	1.382
CERMEC	TMB	Sottovaglio da stabilizzare		356*	1.058	1.058	1.058	1.058	4.587
ERSU	TMB	Rifiuto Urbano Residuo (RUR)			230	230	230	230	921
Belvedere	TMB	Rifiuto Urbano Residuo (RUR)	461						461
Belvedere	TMB	Sottovaglio da stabilizzare	1.289	933	232	232	232	232	3.150
TOTALE RUR			461	461	461	461	461	461	2.763
TOTALE Sottovaglio da stabilizzare			1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289	7.737
TOTALE			1.750	1.750**	1.750	1.750	1.750	1.750	10.500**

* I quantitativi di rifiuti destinati all’impianto della società CERMEC spa nel mese di agosto, in accoglimento di quanto prescritto dal parere dell’USL competente (sintetizzato di seguito) non potranno essere conferiti all’impianto medesimo. Per detti quantitativi verranno individuate destinazioni alternative a seguito di una specifica istruttoria.

** I quantitativi totali indicati in tabella sono comprensivi anche dei quantitativi previsti all’impianto CERMEC per il mese di agosto e sono quindi da rideterminare conseguentemente. Si specifica che i quantitativi totali sono tutti approssimati alle unità.

I quantitativi di rifiuti da trattare avviati con ordinanza all’impianto di TMB di CERMEC sono stati attribuiti in modo da non generare aumenti di trattamento medio mensile rispetto a quelli del primo semestre 2018, escludendo il periodo di fermo impianto, e considerando la disponibilità di trattamento comunicata da AATO Toscana Costa.

I quantitativi di rifiuti da trattare avviati con ordinanza all’impianto di TMB di ERSU sono stati attribuiti per i mesi in cui l’impianto ha dato disponibilità di trattamento.

I rifiuti che esitano dagli impianti di TMB e destinati a smaltimento dovranno trovare prioritariamente collocazione nelle discariche più vicine.

Considerando le movimentazioni di rifiuti oggetto della presente ordinanza da ATO Toscana Centro verso ATO Toscana Costa, si stima che il traffico veicolare di mezzi pesanti sia complessivamente valutabile in circa 450 camion per il 2° semestre 2018.

Indicazioni a seguito dei pareri di Arpat e ASL

Visti pareri di Arpat e delle Aziende USL competenti per territorio (ASL Toscana Centro e ASL Toscana Nord Ovest) datati 2 luglio 2018 di seguito si riportano, in sintesi, le prescrizioni impartite.

L'ARPAT ha formulato un parere, conservato in atti, dal quale si desume:

Impianto della società CERMEC spa: è necessario che tali quantitativi debbano essere conferiti in sostituzione di quelli che attualmente l'impianto riceve dalla regione Liguria a seguito dell'accordo 2017. In tal caso si esprime parere favorevole, fatto salvo che l'impianto abbia ripreso il suo normale funzionamento.

Impianto della società Belvedere spa: si ritiene di poter esprimere un parere positivo sulla possibilità dell'impianto a sopperire all'aumentata esigenza di trattamento di rifiuti a condizione che, al fine di dare risposta alle sopra evidenziate criticità, siano messi in atto adeguati ed efficaci interventi di natura tecnico-gestionale, come quelli già segnalati da ARPAT nei documenti già trasmessi e sintetizzabili come di seguito riportato:

- necessità di aumentare la biostabilità della FOS;
- riduzione delle emissioni maleodoranti, in considerazione anche degli interventi migliorativi già realizzati per contenere gli impatti connessi alle emissioni diffuse intorno ed all'interno dell'impianto TMB..." predisposti dalla ditta (schermatura con teli), che costituiscono certamente un primo passo per la diminuzione delle emissioni pulverulente derivanti dal suddetto impianto, ma non sono sufficienti alla riduzione delle emissioni maleodoranti.

Impianto della società ERSU spa - si esprime parere positivo sulla capacità dell'impianto a sopperire all'aumentata esigenza di trattamento di rifiuti, nel rispetto dei limitati quantitativi previsti nell'allegato A all'Ordinanza, nonché delle prescrizioni impartite dal Settore regionale competente con procedimento di diffida avviato con nota prot 33553 del 22/01/2018.

PRESCRIZIONI

Relativamente all'impianto della società Belvedere i conferimenti previsti nella Tabella 2 potranno avvenire a condizione che:

- venga aumentata la biostabilizzazione della FOS;
- vengano messe in atto le azioni migliorative per la riduzione delle emissioni maleodoranti dal suddetto impianto;

mediante adeguati ed efficaci interventi di natura tecnico-gestionale, come segnalati da ARPAT in precedenti atti.

Relativamente all'impianto della società Cermec spa si specifica quanto segue: il conferimento di rifiuti presso l'impianto, come meglio dettagliato nella tabella 2 del presente allegato, potrà avvenire soltanto una volta cessato il trattamento dei rifiuti provenienti dalla Liguria (7 agosto 2018), nel presupposto che l'accordo tra le due Regioni non verrà rinnovato;

Relativamente all'impianto della società ERSU spa, preso atto del parere suddetto, sarà cura del Settore regionale competente provvedere alla puntuale verifica dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni.

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione ha formulato un parere, conservato in atti, dal quale si desume:

Impianto della società CERMEC spa - si segnala l'opportunità, ai fini dell'impatto odorigeno, di non prevedere conferimenti di rifiuti presso l'impianto della società CERMEC spa nel mese di Agosto.

Impianto della società Belvedere spa: viene segnalato che sebbene negli ultimi due anni non siano pervenute alle loro strutture segnalazioni su maleodoranze correlate con l'impianto, non è possibile escludere che simili inconvenienti si possano verificare proprio per il maggior carico previsto nei mesi più caldi.

Impianto della società ERSU spa: si rileva che l'implemento delle quantità di rifiuti previsto debba avvenire previa verifica e monitoraggio del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di diffida emanato il 27/04/2018, N. 6244 dal Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti.

PRESCRIZIONI

Relativamente all'impianto della società CERMEC spa, si accoglie quanto prescritto dal parere dell'USL competente e pertanto i soli quantitativi riferiti al mese di agosto non potranno essere conferiti all'impianto medesimo. Per detti quantitativi verranno individuate destinazioni alternative a seguito di una specifica istruttoria.

Relativamente all'impianto della società ERSU spa, preso atto del parere suddetto, sarà cura del Settore regionale competente provvedere alla puntuale verifica dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni.

Indicazioni generali

L'articolazione mensile è indicativa, fermo restando il quantitativo totale.

Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti agli impianti individuati, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e a quanto non previsto nella presente ordinanza (orari di accesso, garanzie, modalità di smaltimento dei rifiuti residui del trattamento etc...), comunque necessario alla corretta operatività degli impianti, saranno definite direttamente dal gestore dell'impianto di destinazione e dal soggetto conferitore e comunicate alle AATO di competenza, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, nonché nel rispetto scrupoloso delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Monitoraggio

Gli impianti regionali, compresi quelli di ATO Toscana Centro, che gestiranno la trasferimento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui (RUR) e dei rifiuti del loro trattamento provenienti da ATO Toscana Centro, a partire da luglio 2018 dovranno fornire i dati relativi ai flussi di rifiuti gestiti compilando il sistema ORSo (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) con dettaglio mensile, inserendo i dati relativi a ciascuna mensilità entro il giorno 20 del mese successivo, nelle modalità concordate con ARRR, in accordo con le AATO.

ALLEGATO B
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E GESTIONALI
PRESSO IMPIANTI DI GESTIONE DI RIFIUTI

Premessa

Il presente allegato definisce alcuni degli interventi necessari mirati a risolvere criticità impiantistiche recentemente emerse, coerentemente con quanto disposto dagli organi competenti e in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità nell'erogazione del servizio pubblico locale.

Le disposizioni del presente allegato perseguono il fine di fornire in questa fase emergenziale maggiore flessibilità nella gestione dei rifiuti trattati per consentirne il corretto trattamento, individuare e garantire l'intera filiera di trattamento cercando soluzioni che ottimizzino il recupero a fronte del mero smaltimento in discarica. Tali disposizioni sono rivolte alla massima tutela della salute e della tutela ambientale

Pareri Arpat e USL Toscana Centro

Preso atto dei pareri di ARPAT e dell' USL Toscana Centro del 2 luglio 2018 conservati in atti;

Visto in particolare il parere della USL Toscana Centro con le prescrizioni di seguito sintetizzate:

- siano rispettate le prescrizioni impartite dall'Autorità competente nell'ambito delle AIA degli impianti in questione;
- siano adottate adeguate misure di contenimento delle maleodoranze atte a non creare molestie di tipo odorigeno nei confronti dei recettori situati in prossimità degli impianti oggetti di ordinanza, tenuto conto anche dei venti dominanti che insistono nella zona degli impianti stessi e tenendo conto anche dell'innalzamento delle temperature previste nel periodo estivo;
- siano garantite dal gestore adeguate valutazioni ed azioni per assicurare idonee condizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- siano adottate adeguate misure per il monitoraggio e controllo degli infestanti e dei roditori.

Ritenuto di accogliere tali prescrizioni fatta salva la prima che si accoglie limitamente per gli aspetti igienico sanitari e di salute pubblica;

Visto altresì il parere di ARPAT;

Dato atto che Arpat ha proposto la seguente prescrizione di carattere generale: "per tutte le prescrizioni che prevedono aumenti di quantitativi gestiti dovrà essere verificato da parte della Regione Toscana se possano essere soggetti a VIA o verifiche di VIA"

Ritenuto, in accoglimento della ricordata prescrizione di carattere generale, di mantenere nel presente allegato B, le sole disposizioni per le quali non sia prevista la procedura di VIA;

Ritenuto altresì di riportare, per i singoli impianti, anche le ulteriori prescrizioni richieste da Arpat;

Si impartiscono le seguenti modalità gestionali;

Impianti

1. impianto di Trattamento biologico di Case Passerini – Sesto Fiorentino autorizzato con Atto SUAP del Comune di Sesto Fiorentino n. 92 del 03/08/2015 (Provvedimento AIA della Città Metropolitana di Firenze n. 2594 dell'8.7.2015) volturata a favore di ALIA SpA con Decreto della Regione Toscana n.17947 del 6.12.2017

Per le 14 biocelle dedicate alla stabilizzazione e alla bioossidazione accelerata del processo di

produzione di ammendante compostato misto è consentito un utilizzo diverso rispetto a quello riportato nell'autorizzazione purché sia garantita la tracciabilità dei rifiuti trattati, indicando costantemente cosa viene trattato nelle singole celle. ALIA dovrà presentare preventivamente la nuova configurazione di utilizzo delle biocelle richiesta nella fase emergenziale, indicando chiaramente quali sono le biocelle aggiuntive utilizzate. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata preventivamente in caso di ulteriori variazioni.

Consentire il processo di biostabilizzazione (D13) di rifiuti organici CER 190501 derivanti dal trattamento meccanico dell'indifferenziato (D13) provenienti da altri impianti Alia, all'interno delle biocelle deputate alle medesime operazioni, per rifiuti con caratteristiche analoghe e nel rispetto del quantitativo massimo già previsto per tale operazione, raccomandando un efficace contenimento degli odori nella fase di trasporto conferimento;

Prescrizione Arpat: a condizione che siano adottate tutte le misure di contenimento delle maleodoranze e che il gestore garantisca che tale deroga non induce problemi dal punto di vista della gestione dell'impianto (in termini di reale capacità di trattamento), della sicurezza ambientale e dei luoghi di lavoro e purché tale attività sia residuale rispetto alla priorità del trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata per produrre compost di qualità. Le deroghe dovranno essere rivalutate ed eventualmente annullate nel caso di segnalazioni di disturbo da maleodoranze correlate a tali incrementi.

Il gestore dovrà presentare preventivamente la lista degli impianti di provenienza ed i relativi quantitativi.

E' consentito un primo trattamento di condizionamento (identificato quale operazione R12) con miscelazione di rifiuto organico, rifiuto mercatale CER 200108 e rifiuto verde, strutturante CER 200302 al fine di produrre una miscela di rifiuto organico idoneo al successivo processo di recupero per la produzione di compost di qualità. Qualora presso l'impianto di Case Passerini non vi sia la disponibilità per il trattamento il gestore è autorizzato al trasporto presso altro impianto autorizzato con CER 190501 al fine di compierne il trattamento necessario per il recupero di materia. L'eventuale deposito di CER 190501 presso l'impianto è consentito per un tempo strettamente necessario al caricamento per trasporto presso altro impianto e comunque per un periodo non superiore alle 48 ore, oppure l'uscita dall'impianto in assenza di attività di miscelazione

Al fine di consentire di ottenere una elevata qualità del compostato misto prodotto dall'impianto di Case Passerini è previsto l'invio del compostato misto ivi prodotto all'impianto di raffinazione di Case Sartori, dotato di una migliore sezione di raffinazione. Al fine di fornire la necessaria trasparenza dell'eventuale flusso di rifiuti, il rifiuto in uscita deve essere codificato con CER 190503 ed inviato alla sezione di raffinazione come operazione R3. Tale attività è consentita a condizione che siano adottate tutte le misure di contenimento delle maleodoranze e che tale incremento non comporti criticità presso l'impianto di Casa Sartori

Prescrizione Arpat: tale attività è consentita a condizione che siano adottate tutte le misure di contenimento delle maleodoranze e che tale incremento non comporti criticità presso l'impianto di Casa Sartori (in termini di reale capacità di trattamento)

Prescrizione generale Arpat: le suddette disposizioni e deroghe non dovranno interferire con il cronoprogramma di adeguamento per il contenimento delle emissioni odorose già concordato con le AA.CC.

2. Impianto di San Donnino – Firenze autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3639 del 30/09/2008, volturata a favore di ALIA SpA con Decreto della Regione Toscana n.17947 del 6.12.2017

E' prevista la riduzione volumetrica di rifiuti ingombranti (CER 20 03 07 e 20 01 38) qualificata

quale operazione R12 oppure, in via residuale, operazione D13 limitatamente alle 20 t/g, attraverso la dotazione impiantistica esistente (ragno), nelle more della nuova configurazione impiantistica che sarà valutata nell'ambito del procedimento di riesame già avviato.

E' consentita la sola attività di stoccaggio (R13) per i CER 20 03 07 e 20 01 38 nelle aree 9.1 e 9.2 e nei quantitativi massimi complessivi di rifiuti già autorizzati, valutato che questi rifiuti hanno stesse caratteristiche fisiche e merceologiche dei rifiuti già autorizzati allo stoccaggio nelle medesime aree.

E' previsto un deposito in area 9.2 di rifiuto lavorato codificabile con il CER 191212 nelle more della nuova configurazione impiantistica che sarà valutata nell'ambito del procedimento di riesame già avviato. Il deposito per quantità e tempi di permanenza è limitato a consentire le normali pratiche per lo stazionamento del rifiuto processato che deve essere caricato e trasferito presso l'impianto di destinazione

Prescrizione Arpat: tale attività è consentita a condizione che a regime in fase post emergenziale siano evitate in autorizzazione la possibilità di opzioni alternative sulle medesime aree.

E' prevista la riduzione volumetrica (R12) di imballaggi legnosi (CER 150103) nell'area 2.2 dell'impianto attraverso la dotazione impiantistica esistente (ragno) nelle more della nuova configurazione impiantistica che sarà valutata nell'ambito del procedimento di riesame già avviato.

3. Impianto di compostaggio Casa Sartori – Montespertoli autorizzato con autorizzazione unica Suap Comune di Montespertoli n. 23 del 22/07/2014, volturata a favore di ALIA SpA con decreto dirigenziale della Regione Toscana 15745 del 31.10.201

E' consentito , in caso di incidenza di giorni festivi, uno stoccaggio massimo di 72 h anziché 48 per l'invio a trattamento, per i rifiuti CER 20 01 08 e CER 20 03 02 ;

Prescrizione Arpat: tale attività è consentita a condizione che siano adottate tutte le misure di contenimento delle maleodoranze e che il gestore garantisca che tali deroghe non inducono problemi dal punto di vista della gestione dell'impianto, della sicurezza ambientale, prevenzione incendi e dei luoghi di lavoro. L'attività dovrà essere prontamente rimossa nel caso di segnalazioni di disturbo correlabile alla medesima.

E' previsto un primo trattamento di condizionamento (operazione R12) con miscelazione di rifiuto organico, rifiuto mercatale 200108 e rifiuto verde, strutturante CER 200302 al fine di produrre una miscela di rifiuto organico idoneo al successivo processo di recupero per la produzione di compost di qualità. Qualora presso l'impianto di Case Sartori non vi sia la disponibilità per il trattamento il gestore è autorizzato al trasporto presso altro impianto autorizzato con CER 190501 al fine di compiere il trattamento necessario per il recupero di materia. L'eventuale deposito di CER 190501 presso l'impianto è consentito per un tempo strettamente necessario al caricamento per trasporto presso altro impianto e comunque per un periodo non superiore alle 48 ore oppure l'uscita dall'impianto in assenza di attività di miscelazione con i medesimi CER d'ingresso.

Autorizzare il conferimento di lotti di ammendante compostato misto fuori specifica CER 19 05 03 prodotti presso gli altri impianti di compostaggio di Alia spa (autorizzati in R, Faltona e Case Passerini), per l'operazione di raffinazione finale nel locale biocelle (locale 4) come operazione R3, nel rispetto dei quantitativi massimi previsti in tale locale, assicurando un efficace contenimento degli odori.

4. Impianto di compostaggio Faltona - Borgo San Lorenzo autorizzato con atto Suap Unione Montana Comuni del Mugello n. 100 del 31/12/2015 (Atto della Città Metropolitana, allegato all'atto SUAP (unione Montana dei Comuni del Mugello) n. 100 del 31.12.2015, volturata a favore di ALIA SpA con decreto dirigenziale della Regione Toscana 17234 del 24.11.2017

E' Consentito che i rifiuti organici CER 20 01 08, stoccati in R13 in eccesso rispetto al fabbisogno/potenzialità dell'impianto, possano essere destinati a compostaggio presso altri impianti

Prescrizione Arpat: tale attività è consentita a condizione che siano adottate tutte le misure di contenimento delle maleodoranze e che il gestore adotti soluzioni tecniche per evitare problemi dal punto di vista della gestione degli impianti di destinazione. Si ritiene necessario che il gestore fornisca ad ARPAT indicazioni preventive di eventuali trasporti ad altri impianti.

E' consentito uno stoccaggio massimo di 48 , anziché 12 h e, in caso di incidenza di giorni festivi, uno stoccaggio massimo di 72 h anziché 24 per l'invio a trattamento CER 20 01 08

Prescrizione Arpat: tale attività è consentita a condizione che siano adottate tutte le misure di contenimento delle maleodoranze e che il gestore garantisca che tali attività non inducono problemi dal punto di vista della gestione dell'impianto, della sicurezza ambientale, prevenzione incendi e dei luoghi di lavoro.

Al fine di consentire di ottenere una elevata qualità del compostato misto prodotto dall'impianto è previsto l'invio del compostato misto ivi prodotto all'impianto di raffinazione di Case Sartori dotato di una migliore sezione di raffinazione. Al fine di fornire la necessaria trasparenza dell'eventuale flusso di rifiuti , il rifiuto in uscita deve essere codificato con CER 190503 ed inviato alla sezione di raffinazione come operazione R3

5. Impianto Il Dano – Pistoia autorizzato con AIA rilasciata con Atto SUAP del Comune di Pistoia prot. n. 33832 del 23.04.15, volturata a favore di ALIA SpA con decreto dirigenziale dalla Regione Toscana 15961 del 3.11.2017

Consentire la collocazione del sopravaglio prodotto dall'impianto nella fase dalla tritovagliatura (CER 191212) anche in destinazione R.

6. Impianto di Via Paronese – Prato autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Prato con determinazione dirigenziale n. 1487 del 7.05.2014, come integrata dalla successiva determinazione dirigenziale della medesima Provincia n. 249 del 29.01.2015, volturata a favore di ALIA SpA con decreto dirigenziale della regione Toscana n. 13395 del 18.09.2017

Consentire l'invio a biostabilizzazione (D13) di rifiuti organici derivanti dal trattamento meccanico dell'indifferenziato con CER 19 05 01 all'impianto TMB di Case Passerini.